

©OOPYRIGHT

INVENTA UNA COOPERATIVA



STATUTO

EDIZIONE 2008/2009



Lo statuto è la “legge” della cooperativa e rappresenta una sorta di contratto tra la cooperativa e i propri soci perché enuncia in modo dettagliato le regole cui deve attenersi la cooperativa nello svolgimento della propria attività. Ogni cooperativa deve averne uno, per adempiere alle disposizioni della legge.

Il modello di Statuto da redigere è già predisposto con tutti gli articoli che è necessario specificare.

Per la compilazione del vostro statuto scaricate il file in formato elettronico a questi indirizzi

www.legacoop.bologna.it

www.bologna.confcooperative.it

e riempite i campi seguendo le istruzioni.



ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel Comune di (...) la società cooperativa denominata "(...) Società Cooperativa".

La denominazione deve sempre contenere la dicitura *Società cooperativa*.

Nel caso di una cooperativa sociale si avrà una *società cooperativa sociale*

(Es.: xyz Società cooperativa sociale)

Nel caso di una cooperativa agricola si avrà una *società cooperativa agricola*

(Es.: xyz Società cooperativa agricola)

In tutte le altre tipologie di cooperative si riporterà solamente *società cooperativa*

(Es.: xyz Società cooperativa)

ART.2 DURATA

La società avrà durata fino al (...) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.3 SCOPO

Lo scopo è diverso a seconda della tipologia delle cooperative.

COOPERATIVE DI CONSUMO

il cui scopo è quello di assicurare ai soci/consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato.

COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO

il cui scopo è quello di permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro.

COOPERATIVE AGRICOLE

il cui scopo consiste nella commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

COOPERATIVE DI ABITAZIONE

rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando case che vengono poi assegnate ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa".

COOPERATIVE DI TRASPORTO

il cui scopo è associare singoli trasportatori ai soci. La cooperativa garantisce servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse.

COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI

il cui scopo è svolgere attività nel settore del commercio e garantire ai propri associati servizi di acquisti collettivi, amministrativi, finanziari.

COOPERATIVE SOCIALI

il cui scopo è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

ART.4 OGGETTO

Inserire l'elenco di attività che la cooperativa ha intenzione di intraprendere in coerenza con lo scopo mutualistico.

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il numero minimo per costituire una cooperativa è di tre soci/persone fisiche.

All'interno di questo articolo si devono elencare i requisiti necessari per poter entrare a far parte della compagine sociale, ricordando che è vietato qualunque forma di discriminazione di sesso, razza, religione, idee politiche e religiose.

Ricordarsi che nelle cooperative è un valore fondamentale il principio della porta aperta.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione a socio.

All'interno di questo articolo è necessario descrivere come formalizzare la domanda di ammissione a socio.

ART.7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Descrivere come è costituito il capitale sociale (quote o azioni a seconda che siamo in una coop. S.r.l. o in una coop. S.p.A.).

ART.8 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Si possono inserire ulteriori obblighi.

ART.9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di essere informati dal Consiglio d'Amministrazione sugli affari sociali della cooperativa e prendere visione dei libri sociali.

ART.10 RECESSO

Il socio può esercitare il diritto di recesso dando comunicazione al Consiglio d'Amministrazione.

Elencare le cause di recesso.

ART.11 ESCLUSIONE

Elencare i motivi per cui un socio può essere escluso dalla cooperativa. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

ART.12 LIQUIDAZIONE

In caso di esclusione o recesso le quote del socio uscente vengono restituite ed eventualmente rivalutate.

ART.13 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio d'Amministrazione;
3. il Collegio Sindacale, se nominato.

ART.14 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci deliberano sulle materie previste dalla legge:

- approvazione bilancio
- nomina e revoca amministratori
- nomina e revoca componenti Collegio Sindacale
- approvazione regolamenti
- modifiche atto costitutivo

ART.15 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Descrive la modalità di convocazione dell'Assemblea ricordando che l'avviso deve essere comunicato ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART.16 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Si riferisce al numero di soci e di voti che servono affinché l'Assemblea sia validamente costituita e affinché la delibera possa essere ritenuta valida.

Stabilire i quorum sia per le assemblee ordinarie sia per le assemblee straordinarie

ART.17 INTERVENTO VOTO

Nelle assemblee ha diritto di voto chi risulta iscritto al libro soci da almeno novanta giorni.

Principio: una testa, un voto.

ART.18 AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata a un Consiglio d'Amministrazione o a un amministratore unico.

- Indicare il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.
- Indicare i compiti del Consiglio d'Amministrazione.
- Compiti del Presidente.

ART.19 COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nel caso

in cui si verificano i presupposti di legge previsti dall'art.2543 del cc. o per scelta statutaria o delibera assembleare.

È necessario disciplinare ugualmente il Collegio Sindacale anche se non è obbligatoria la sua nomina:

- Compito del Collegio: controllo amministrativo della cooperativa.
- Composizione del Collegio Sindacale.
- Quando si riunisce.

ART.20 CONTROLLO CONTABILE

Sempre obbligatorio nel caso di una coop. S.p.A.

Nel caso di una coop. S.r.l. diventa obbligatorio nel caso in cui ricorrono i presupposti di cui all'art.2409 bis del cc. Il controllo contabile può essere affidato o al Collegio Sindacale o a un revisore unico o a una società di revisione.

ART.21 PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dagli strumenti finanziari (nel caso in cui la coop. preveda nel proprio statuto l'emissione di strumenti finanziari)
- dalla riserva legale formata con gli utili; da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

ART.22 RISTORNI

- È il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio.
- È obbligatorio inserirlo in statuto, ma è facoltativo erogarlo.

ART.23 ESERCIZIO SOCIALE

Un'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio gli amministratori devono redigere il bilancio.

ART.24 DESTINAZIONE DELL'UTILE

- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- una quota ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- una quota ad eventuale remunerazione degli strumenti nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente (nel caso in cui la coop. abbia pre-

visto la possibilità di emettere strumenti finanziari);

- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;

ART.25 SCIoglimento

In caso di scioglimento l'intero patrimonio, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici.

ART.26 CLAUSOLA ARBITRALE

In caso di controversie promosse da soci, amministratori ecc., ovvero promosse nei loro confronti relativamente al rapporto sociale e mutualistico si può far ricorso all'arbitrato.

Gli arbitri vengono nominati da un soggetto terzo.

Il compito degli arbitri (di norma tre) è quello di risolvere in tempi brevi (rispetto alla tempistica di un Tribunale ordinario) le controversie societarie.

Promotori



Con il contributo di



In collaborazione con



© OOPYRIGHT
INVENTA UNA COOPERATIVA